

Copia



**COMUNE DI GROTTERIA**  
**Provincia di Reggio Calabria**  
\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Prot. N° 5516 del 20 SET 2008

N. 111 Reg. Del.

**OGGETTO- incarico all'Avv. Anna Tassone convenzionato con il Comune per avvio azione legale in tutte le sedi competenti contro il provvedimento del U.S.P. di Reggio Calabria del 28/08/2008**

L'anno Duemilanove addì 16 del mese di Settembre alle ore 17,20 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone seguenti :

Num. Ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	LOIERO VINCENZO ATTILIO	Sindaco - Presidente	Si
2	LUPIS RAFFAELE	Vice Sindaco - Assessore	Si
3	SEMINARA GIUSEPPE	Assessore	Si
4	LEONCINI SALVATORE	Assessore	Si
5	PANETTA GIULIANO	Assessore	Si
6	CALAUTTI GIUSEPPE	Assessore	Si
7	LUPIS DOMENICO	Assessore	Si

**Assiste il Segretario Generale TRESOLDI dr Arturo**

Il **Sindaco - Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione, ed invita la Giunta a deliberare in ordine alla proposta segnata in oggetto:

Il **Presidente**, constatato il numero legale degli intervenuti:

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Ai sensi del D.L.vo n° 267/2000, per come riportato in calce alla presente.

**Dichiara aperta la riunione**

*ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.*

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO LA deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 12/01/2009, avente ad oggetto: "Piano Provinciale di organizzazione della rete scolastica. Approvazione integrazioni e rettifiche a D.G. di approvazione del piano Provinciale n° 444 del 30/12/2008 con la quale si disponeva l'accorpamento dell'Istituto Comprensivo di Grotteria con la Scuola Media di Gioiosa Ionica in quanto entrambi gli istituti non raggiungerebbero il numero minimo di allievi previsti dalla legge ( 500 unità ex art. 2 DPR 233/1998)

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1098 del 31/12/2008, avente ad oggetto: "Organizzazione della rete scolastica. Approvazione del piano regionale di dimensionamento anno scolastico 2009-2010";

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 19 gennaio 2009, avente ad oggetto: " Organizzazione della rete scolastica. Approvazione del piano regionale di dimensionamento anno scolastico 2009-2010.Integrazione";

RICHIAMATA la nota prot. 106 del 09/01/2009 inviata al Presidente Giunta Regione Calabria , al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e al Presidente della Provincia di Reggio Calabria, con la quale questo Ente denunciava che il mancato riconoscimento, da parte della Provincia di Reggio Calabria, della natura montana del territorio comunale di Grotteria e del conseguente diritto a mantenere il proprio istituto comprensivo con popolazione minima di soli 300 alunni anziché di 500, era in contrasto , con la Legge n. 142/1990 che, nel prevedere l'istituto delle Comunità Montane, modificava il precedente concetto di territorio montano, subordinandone la classificazione alla semplice appartenenza di un Comune a questa tipologia di ente locale e il successivo Decreto Legislativo n. 267/2000, ha mantenuto sostanzialmente inalterato tale istituto. Orbene, alla luce dei diversi provvedimenti legislativi in materia, il Comune di Grotteria è sempre ed ininterrottamente per legge, classificato territorio montano, sia in quanto il suo territorio presenta un dislivello tra quota minima e quota massima superiore a 1.200 metri (più del doppio del limite minimo un tempo previsto), sia perché da sempre appartenente a Comunità Montana della Limina sino a pochissimi mesi fa e dello Stilaro-Allaro-Limina oggi.

VISTO che questo a seguito di quanto sopra rappresentato e per le motivazioni sopra dette, ha fatto ricorso alle sopra citate deliberazioni al Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria con deliberazione Giunta comunale n° 44 del 4 maggio 2009 provvedendo a designare per il legale patrocinio di questo Ente, l' Avvocato l' Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7;

Visto che in DATA 20 Maggio 2009 il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria ha ritenuto non sussistere le ragioni di sospensiva presentata con il ricorso principale solo perché il provvedimento impugnato era stato già sospeso dal TAR su ricorso presentato da altro comune, ha ritenuto invece sussistere le ragioni di sospensione presentata con i motivi aggiunti , provvedendo con Ordinanza n° 00271/2009 REG ORD. SOSP.- N° 00252/2009 Reg. Ric. , ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di dare esecuzione all'Ordinanza n° 189/09 dello stesso TAR con il quale si disponeva la sospensione del piano di dimensionamento e il relativo accorpamento degli istituti scolastici;

Atteso che con nota n° 13857 del 28 agosto 2009 , pervenuta a questo Ente il 31 agosto 2009 protocollo 4971 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria , nonostante il provvedimento sospensivo del TAR sopra richiamato , comunica al Dirigente Scolastico dell'I.C. di Gioiosa Jonica- Grotteria , che d'intesa con la Direzione Generale dell'U.R.S. per la Calabria di Catanzaro , si confermava quanto già disposto con il provvedimento prot. 411 del 12 marzo 2009 con il quale si stabiliva in ordine all'individuazione della sede amministrativa riguardante l'istituto Comprensivo di Gioiosa Jonica – Grotteria;

Ritenuto che tale provvedimento costituisca palese violazione non solo alla disposizione sopra richiamata del TAR di Reggio Calabria nonché palese violazione all'interesse di questo Comune al mantenimento della direzione didattica;

VISTO il D.lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con Votazione favorevole unanimemente espressa nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

1. Per le motivazioni sopra espresse in narrativa da intendersi qui riportate e trascritte
2. di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto del Comune, ad avviare azione legale presso le sedi competenti per la tutela delle ragioni di questo Ente, avverso al provvedimento assunto in palese violazione alla Ordinanza emessa dal Tar di Reggio Calabria n° 00271/2009 REG ORD. SOSP.- N° 00252/2009 Reg. Ric. , con la quale si ordinava all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di dare esecuzione all'Ordinanza n° 189/09 dello stesso TAR con il quale si disponeva la sospensione del piano di dimensionamento e il relativo accorpamento degli istituti scolastici;
3. di autorizzare il Sindaco pro tempora a conferire incarico per il legale patrocinio di questo Ente, all' Avvocato dott.sa Anna Tassone nata a Locri il 07/10/1968, residente in Marina di Gioiosa Jonica alla Via Dante n° 7, alla quale giusta determina n. 36, del Responsabile Settore Amministrativo, del 29 Aprile 2009 , è stato conferito incarico di assistenza processuale , autorizzandola a porre in essere tutte le azioni legali necessarie nelle sedi opportune , munendolo all'uopo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune
4. di demandare al responsabile del servizio gli adempimenti gestionali di competenza conseguenti alla presente deliberazione;
5. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 125 del D.lgs.267/2000;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di quanto indicato nell'art. 134 comma 4 del D.lgs.267/2000.